



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Rovigo

**SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA
A SEGUITO DI ISTANZA EX ART. 20 COMMA 7, L. N. 44/1999**

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata in data [] 2.2020 da [] persona offesa nel procedimento in epigrafe emarginato, con cui si richiede il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 20 della L. 44/1999 e, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva n. []/2018 RGE pendente avanti il Tribunale di Rovigo (GE dr.ssa []) con termine del [] 2.2020 per effettuare il saldo prezzo dell'aggiudicazione del lotto 1 della procedura esecutiva in oggetto (giusta comunicazione del delegato alla vendita del [] 2.2020);

premesso che l'istante ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Rovigo in relazione alla natura asseritamente usuraria dei tassi di interesse applicati:

dalla Banca [] in relazione al rapporto di mutuo per l'importo capitale di euro 39.064,87, lievitato per soli interessi di mora ad euro 86.798,21;

producendo a sostegno della denuncia corposa documentazione e relazione di consulenza di parte redatta dallo Studio BORTOLETTO & PARTNERS Srls di Vigonza (PD);

rilevato che sono stati disposti approfondimenti investigativi (consulenza tecnica) al fine di verificare il lamentato superamento del tasso di soglia;

rilevato che in forza delle modifiche legislative (art. 20 comma 7 l. 44/1999 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 12 della legge 3/2012) e delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 457/2005 e 192/2014) è profondamente mutata la procedura di concessione dei benefici di cui all'art. 20;

rilevato, infatti, che la concessione della moratoria dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti del debitore che ha denunciato di essere vittima di usura, precedentemente rimessa ad un provvedimento del Prefetto, è ora disposta, in forza dell'art. 20 l. 44/1999, dal Procuratore della Repubblica;

rilevato che, in forza delle norme sopra citate, il Pubblico Ministero è tenuto a disporre comunque, sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale la sospensione per 300 giorni delle procedure esecutive connesse ai rapporti asseritamente usurari intercorsi ovvero di quelli ad esso connesse previa semplice verifica:

- della richiesta dell'istante di documentare anche l'inoltro alla Prefettura della domanda di concessione dei benefici della legge antiusura,
- della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati (vds. sentenza 192/2014: "mera verificabilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione");

rilevato che tali condizioni sussistono nel caso del richiedente, posto che lo stesso:
- è persona offesa nel procedimento in epigrafe per il reato di usura,



- risulta essere destinatario della procedure esecutiva civile sopra citata (e indicata nella nota prefettizia);

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, l. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1) della legge n. 3/2012;

DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito della procedura esecutiva [] 2018 RGE pendente avanti il Tribunale di Rovigo per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- all'istante;
- al Prefetto di Rovigo;
- al Tribunale di Rovigo Giudice dell'esecuzione immobiliare (proc. n. [] 2018 RGE)

Rovigo, li 12.2.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa []

Studio Bortoletto & Partners